

COMUNE DI CAPANNOLI

(Provincia di Pisa)

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON
ABITATIVO**

Repertorio n. 2020

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno due (02) del mese di febbraio, presso la sede del
Comune di Capannoli.

AVANTI A ME

Dott. Maurizio Salvini, Segretario Comunale del Comune di Capannoli, autorizzato
a ricevere gli atti del Comune, sono personalmente comparsi:

- **IL COMUNE di CAPANNOLI** rappresentato legalmente anche in forza
dell'art. 107 comma 3° del D.lgs. 267/2000 che nel contesto dell'atto verrà
chiamato per brevità anche "parte locatrice" da Geom. Luciano Giusti nato a
Pontedera (PI) in data 16.03.1961 nella sua qualità di Responsabile del Settore II:
Difesa e gestione del territorio, domiciliato per la carica presso il Comune
medesimo, C. F. e P.I. 00172440505 in ragione del provvedimento n. 55 del
31.12.2014, interviene e stipula il presente atto nell'esclusivo interesse dell'Ente di
seguito indicato come "locatore";

E

- **TELECOM ITALIA SPA**, Società con sede legale in Milano 20123, Via
Gaetano Negri n. 1 con sede secondaria c/o la Direzione Generale di Roma, in
Corso Italia n. 41 Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n.00488410010 in persona del suo Procuratore Ermanno
De Meis nato a Roma (RM) il 17 gennaio 1965 che agisce in virtù della procura

Rep. n° 28982 Racc. n° 10717 del 31 luglio 2014 per atto della dott.ssa Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede della Società, di seguito indicato come “conduttore”,

PREMESSO CHE:

a) In data 31/05/1999 Telecom Italia S.p.a con sede legale in Milano, Piazza Affari, 2 codice fiscale e P.IVA 00488410010, ha stipulato con il Comune di Capannoli un contratto di locazione Rep. 1515 registrato all’agenzia delle entrate di Pontedera (PI) il 21/06/1999 al numero 2177 serie 3, avente ad oggetto la porzione di immobile di mq 15,00 sita in Comune di Capannoli, censita nel N.C.T. dello stesso Comune al foglio n. 20, particella 610 (parte), per l’installazione di un impianto di telecomunicazione;

b) In data 18/03/2009 è stato stipulato tra le parti un addendum contrattuale Rep. 1880 registrato presso l’Agenzia delle entrate di Pontedera in data 20/03/2009 al numero 1372/1 serie 3;

c) con la stipula del presente contratto (di seguito il “Contratto”) le parti intendono risolvere, come in effetti risolvono i contratti di cui in premessa a) e b) precisando che in relazione a ciò nulla è più dovuto da parte della Conduttrice, ed intendono stipulare un nuovo Contratto di locazione avente ad oggetto il suddetto immobile di cui in premessa a) e come meglio identificato al successivo art. 2);

d) che le Parti, pertanto, si sono accordate per la stipula del presente nuovo contratto di locazione (di seguito per brevità il contratto), avente il medesimo oggetto di quello attualmente in corso che, per l’effetto, le parti dichiarano di risolvere consensualmente in pari data a quella di decorrenza del nuovo contratto che ha decorrenza dal 01.01.2015.

e) La bozza del presente contratto è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 72

del 19.11.2014.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 SCIoglimento PRECEDENTE CONTRATTO

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto di locazione Rep.1515 registrato presso l'Ufficio Agenzia delle Entrate di Pontedera il 21.06.1999 al n. 2177 serie 3 e relativo addendum contrattuale Rep. 1880 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pontedera in data 20.3.2009 al n. 1372/1 serie 3.

ART. 2 OGGETTO:

Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, porzione dell'immobile (terreno) di mq 15 circa (di seguito per brevità "immobile") sito nel Comune di Capannoli (PI) Località S.S. Annunziata, iscritto al catasto terreni di Capannoli Foglio 20 particella 610 (parte), il tutto come risulta dalla allegata planimetria sub lett. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

La parte locatrice concede altresì in locazione alla parte conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A), che viene sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla parte conduttrice alla parte locatrice in fase di realizzazione e adeguamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la parte conduttrice e la parte locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La parte locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della parte conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La parte conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.


La parte locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla parte conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 5.

3. DURATA, DECORRENZA E RECESSO

La locazione ha durata dal 01.01.2015 al 31.12.2023, e cioè anni nove, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 ed, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n.392/78.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso la conduttrice non provveda al momento del rinnovo, al versamento di quanto dovuto per la registrazione, il presente contratto si intenderà decaduto senza alcuna possibilità di rinnovo.

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi



momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax, a partire dal 01.01.2018.

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.----

4. CANONE

Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 8.600,00 (Euro Ottomilaseicento/00) annui per tutta la durata del contratto.

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in quattro rate trimestrali di Euro 2.150,00 (Euro Duemilacentocinquanta) da pagarsi entro la prima decade di ogni trimestre.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario con bonifico bancario presso Cassa Risparmio di Volterra, Agenzia di Capannoli sul conto corrente IBAN code: IT27F0637070921000010002099, intestato a Comune di Capannoli – servizio di tesoreria, su presentazione di fattura se la Locatrice ne abbia l'obbligo e con applicazione di IVA se ne ricorra il caso.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la parte locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

Annualmente il canone annuo di locazione sarà aggiornato automaticamente nella percentuale del 75% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno immediatamente precedente.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, per

mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione di fattura impedirà la mora della parte conduttrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

5. CESSIONE E SUBLOCAZIONE

Il locatore attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati.

In tal caso la Conduttrice si obbliga a corrispondere al locatore medesimo un incremento del canone annuo di locazione pari al 50% per ogni gestore, con aggiornamento del canone dal momento in cui la sublocazione diverrà effettiva; resta inteso tra le parti, che in caso di cessazione delle suddette eventuali future sublocazioni con conseguente rimozione dei relativi impianti dei gestori cessati, il canone complessivo dovuto per la locazione verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all'importo stabilito per i soli impianti che rimarranno installati sul terreno locato.

6. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono, pertanto, che il diritto della parte conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa parte conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La parte locatrice pertanto autorizza sin d'ora la parte conduttrice ad effettuare nel

corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico (allegato A) presente contratto.

La parte conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della parte locatrice, di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della parte conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della parte conduttrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la parte locatrice concede la facoltà ed autorizza la parte conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le

relative procedure saranno espletate a cura della parte conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La parte locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotta della circostanza che la parte conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).

Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la parte conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine dell'occupazione della porzione di immobile, la parte conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la parte locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

7. IMPEGNI DELLA PARTE CONDUTTRICE

La parte conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La parte conduttrice solleva la parte locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la parte conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria



Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi, con massimale per sinistro e per anno non inferiore ad € 10.000.000,00, l'assicurazione ha una durata annuale con obbligo della conduttrice al rinnovo alla scadenza per tutta la durata del presente contratto. La Conduttrice dichiara di essere dotata di idonea polizza All Risks, a copertura dei danni ai propri beni cagionati da terzi ovvero causati da incendio o da eventi atmosferici e naturali.

La parte conduttrice garantisce che l'attività dell'impianto non è tale da recare nocumento alcuno alla salute pubblica, operando la stessa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

8. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La parte conduttrice concede il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto a far data dalla decorrenza del presente atto.

La parte conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o per mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile alla parte locatrice e ai terzi.

La parte locatrice garantisce alla parte conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente.

La parte locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della parte

conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

La parte locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La parte conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La parte locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto e dell'area locata solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la parte locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della parte conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

10. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Locatrice ed a spese interamente a carico della Conduttrice.

11. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valido solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

12. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le

disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

13. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte locatrice: Comune di Capannoli, Via Volterrana n. 223, cap. 56033, Pisa (PI).

La parte conduttrice: Viale A. Guidoni 42, 50127 Firenze (FI).

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della parte locatrice saranno trattati dalla parte conduttrice solo per le seguenti finalità:


a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la parte conduttrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

	-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;	
	-società controllate, controllanti e collegate;	
	-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;	
	-soggetti che svolgono per conto della parte locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;	
	-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati	
	-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;	
	-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;	
	-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;	
	-studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;	
	-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla parte conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori;	
	I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla parte conduttrice.	
	I dati personali della parte locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della parte conduttrice i quali sono stati appositamente nominati responsabili o Incaricati del trattamento.	
	La parte locatrice autorizza espressamente la parte conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.	
	In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.	
	12	



15.RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nelle stesse indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedire la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano

elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che

la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

16. DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Per tutti gli effetti del presente atto, le parti eleggono come foro giudiziale competente il Tribunale di Pisa, è esclusa la competenza arbitrale.

E richiesto io, Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto redatto su n. 14 fogli singoli di carta resa legale utilizzati ciascuno su una sola facciata oltre ad una planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A) dei quali ho dato lettura alle parti che le hanno dichiarate conformi alla loro volontà e con me le sottoscrivono con firma digitale nel seguente ordine:

Rappresentante del Comune di Capannoli - Locatore - Giusti Luciano

Certificatore firma digitale: Aruba PEC Spa NG CA 3.

Validità firma digitale: dal 22.01.2013 al 23.01.2019.

Firma digitale n. di serie: 23 54 f2 37 6d 76 ca e6 b2 7e c0 ce 41 79 84 e4.

Rappresentante della Telecom Italia Spa – Conduttore – Ermanno De Meis

Certificatore firma digitale: TI TRUST TECHNOLOGIES

Validità firma digitale: dal 09.09.2014 al 08.09.2017

Firma digitale n. di serie: 01 ac 73

Segretario Comunale – Dott. Maurizio Salvini

Certificatore firma digitale: Aruba PEC NG CA 3.

Validità firma digitale: dal 27.02.2013 al 28.02.2019

Firma digitale n. di serie 5c f5 9f 39 e0 8a 34 3b 52 21 98 b2 4c 11 ba 45.


**Il presente documento è conforme all'originale
firmato digitalmente e conservato negli archivi
del Comune di Capannoli.**

02 FEB. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Salvini

Allegato (A)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €1,81
 UNO/81
 Agenzia Entrate
 00000368 0000065C 00000001
 00253187 04/06/2013 11:41:56
 0001-00005 4436EE975CCAC3F2
 IDENTIFICATIVO 00967946114



Il presente documento è conforme all'originale
 firmato digitalmente e conservato negli archivi
 del Comune di Capannoli.

07 FEB 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Maurizio Salvini



CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DELLA STAZIONE

CELLA	PUNTAmento	H DAL SUOLO	N	MODELLO ANTENNA
1	30°	22.00 m	1	K742265 (GSM-LIMITS)
2	130°	22.00 m	1	K742265 (GSM-LIMITS)
3	200°	22.00 m	1	K742265 (GSM-LIMITS)

PIANTA
 STATO DI PROGETTO - Scala 1:100